



Federazione Italiana Sport Equestri

COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

COMPOSTA DA

ROBERTA LEONI	presidente
FILIPPO FIORANI	consigliere relatore
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	consigliere

SENTENZA

* * *

Nel procedimento disciplinare n° 119/2014

contro

COLOMBO ALESSANDRO (tess. Fed N°005058/B),

ad esito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale Federale in data 8 giugno 2015 con la quale, nel procedimento n. 119/2013, veniva inflitta al sig. Alessandro Colombo la sanzione disciplinare della sospensione, per due anni, da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale, per essere stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 2.1.1 e 2.2.1 della normativa EAD FISE essendo stato accertato che il cavallo SAM è risultato positivo all'esame antidoping disposto in occasione del Circuito Classico + A5*, categoria C145, tenutosi in San Giovanni in Marignano (RN) del 15/6/2014.

Visto il reclamo proposto o dall'incolpato;



visto il reclamo della Procura Federale;

all'esito del dibattimento,

sentito il Procuratore Federale;

sentito l'incolpato ed il suo difensore,

FATTO

con sentenza in data 8 giugno 2015 - emessa nell'ambito del procedimento disciplinare n° 119/2014 - il Tribunale Federale riteneva responsabile il signor Alessandro Colombo della violazione degli artt. 2.1.1 e 2.2.1 della normativa EAD FISE.

All'incolpato era quindi applicata la sanzione disciplinare della sospensione per due anni da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale.

Il fatto sul quale viene fondata la decisione impugnata è l'accertamento della positività del cavallo SAM alla sostanza "Flufenazina" in occasione del concorso ippico Circuito Classico + A5*, categoria C145, tenutosi in San Giovanni in Marignano (RN) del 15/6/2014.

Avverso la citata sentenza ha interposto reclamo sia l'incolpato che la Procura federale, il primo, rilevando la non corretta applicazione dell'art. 56 R.G., l'omessa valutazione di circostanze di fatto ritenute dirimenti al fine della decisione e l'omessa valutazione di istanze istruttorie; la seconda, deducendo l'omissione dell'irrogazione della sanzione dell'ammenda non inferiore ad € 10.000 prevista dalla norma di cui all'art. 9 del regolamento EAD ed espressamente richiesta nell'atto di incolpazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo dell'incolpato deve essere rigettato, mentre deve essere accolta l'impugnazione della Procura Federale.

In primo luogo, pare infondato il motivo di reclamo dell'incolpato riguardante il rilievo di estinzione del presente procedimento disciplinare stante il disposto dell'art. 56, Regolamento di Giustizia Fise.

Ad avviso di questa Corte il dettato del art. 56 N.R.G. non è applicabile al presente procedimento, poiché quest'ultimo è stato radicato con il deposito dell'atto d'incolpazione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, il 20/10/2014: in tale data infatti i procedimenti disciplinari erano regolati dal precedente Regolamento di Giustizia (che non prevedeva termini per la pronuncia del provvedimento), come sancito dall'articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia.

Infondati paiono anche il secondo e terzo motivo di reclamo.

Agli atti del procedimento vi sono le risultanze delle analisi antidoping che hanno accertato la positività del cavallo SAM alla sostanza Flufenazina (BANNED FEI – 2004 Equine Prohibited Sustances List).

Tali risultanze sono state confermate dalla Commissione Scientifica Antidoping Cavalli a cui il Tribunale Federale ha espressamente richiesto un parere tecnico al fine di fugare ogni possibile dubbio in merito all'esito delle citate analisi.

Le contro-analisi sono state prodotte dalla stessa Commissione Tecnica e la positività del cavallo alla citata sostanza non è stata contestata dal reclamante.



Nessuna censura, quindi, ad avviso di questa Corte, può essere mossa alla sentenza impugnata con riguardo alla motivazione inerente l'accertamento del fatto oggetto del presente procedimento disciplinare, apparendo priva di contraddizioni e lucidamente argomentata.

Stante l'accertamento della circostanza di fatto che costituisce il fondamento dall'atto d'incolpazione, il Giudice di prime cure ha quindi correttamente ritenuto applicabile al caso *de quo* il Regolamento EAD della FISE, il quale, all'articolo 2 prevede che: “... è dovere di ogni Soggetto Responsabile (SR) assicurarsi che nessuna sostanza bandita o suo metabolita sia presente nell'organismo del cavallo ... In tali casi la responsabilità del SR si presume fino a prova contraria e sussiste anche solo a titolo di colpa ... non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile (cavaliere) o di un membro del proprio personale di supporto al fine di determinare una violazione del presente regolamento. La mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata quale giustificazione”.

La *ratio* delle norme contenute nel Regolamento EAD è evidentemente quella di sanzionare, in modo certo e determinato, il “Soggetto Responsabile” in tutti i casi in cui non sia positivamente provata la sua estraneità dal fatto.

Posto che il reclamante non ha contestato l'esito dell'esame antidoping effettuato sul cavallo SAM e che egli deve certamente essere considerato “Soggetto Responsabile” ai sensi del Regolamento EAD, questa Commissione ritiene che l'incolpato non abbia dato prova di un eventuale caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la



propria volontà.

In particolare non risulta la prova dell'assolvimento del dovere e responsabilità del soggetto responsabile di assicurarsi che nessun farmaco bandito o suo metabolita sia stato presente nell'organismo del cavallo in occasione della gara.

A questo proposito paiono del tutto irrilevanti le prove di cui il reclamante lamenta l'omessa ammissione da parte del Giudice di prime cure.

Esse, infatti, erano volte a tentare di dimostrare che il cavaliere, nei giorni precedenti al concorso, non sarebbe stato nella disponibilità/possesso del cavallo e che, nell'immediatezza della gara, egli avrebbe richiesto al proprietario la conferma che SAM non fosse stato sottoposto a trattamenti di alcun genere.

Tuttavia, se anche fosse stata raggiunta la prova di tali circostanze, in ogni caso, il reclamante non avrebbe dimostrato di essersi assicurato che nessuna sostanza bandita o suo metabolita fosse presente nell'organismo del cavallo, come espressamente richiesto dalla norma di cui all'art. 2 del Regolamento EAD della FISE.

Anzi la prova di tali circostanze avrebbe posto in luce un comportamento non sufficientemente attento del cavaliere, poiché certamente inadeguato rispetto al dovere imposto dalla norma citata di dare positiva prova della propria estraneità dal fatto rilevante ai fini del regolamento EAD.

L'appello della Procura è invece fondato.

Il Tribunale Federale, pur avendo motivato correttamente la propria decisione, ha omesso di irrogare all'incolpato la sanzione dell'ammenda di € 10.000 in aggiunta alla sospensione



Federazione Italiana Sport Equestri

di 2 anni da incarichi federali, espressamente prevista dall'art. 9 del regolamento EAD ECM.

Pertanto in applicazione della citata norma, deve essere irrogata all'incolpato anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 10.000.

P.Q.M.

la Commissione Federale d'Appello, nelle persone del Presidente Avvocato Roberta Leoni e dei Consiglieri Avvocati Filippo Fiorani e Sergio Marullo di Condojanni, definitivamente pronunciando nel procedimento disciplinare n. 119/14 a carico di Alessandro Colombo (tess. Fed N°005058/B),

rigetta l'impugnazione proposta dall'incolpato ed in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, conferma a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione per due anni da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale ed irroga nei suo confronti la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma 30 novembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to Avv. Roberta Leoni
F.to Avv. Filippo Fiorani
F.to Avv. Sergio Marullo de Condojanni